

16628/09



SENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	
Dott. ANTONIO VELLA	- Presidente di sezione -	R.G.N. 9585/2008
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di sezione -	R.G.N. 11804/2008
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	Cron. 16628
Dott. MASSIMO ODDO	- Consigliere -	Rep.
Dott. UMBERTO GOLDONI	- Consigliere -	Ud. 12/05/2009
Dott. GIUSEPPE SALME'	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	
Dott. MAURA LA TERZA	- Rel. Consigliere -	

Inamm. del
ricorso
princ. per
mancata
indicaz. dei
fatti di
causa ex
art. 366 n.
3 cpc

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9585-2008 proposto da:

ORECCHIO ARISTIDE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRA AMORESANO, rappresentato e difeso
dall'avvocato LUIGI CORCIONE, giusta delega a margine
del ricorso;

-ricorrente

nonchè contro

2009

545

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE;

- intimati -

sul ricorso 11804-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

controricorrente e ricorrente incidentale

nonchè contro

ORECCHIO ARISTIDE;

intimato

avverso la sentenza n. 371/2007 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 30/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA
TERZA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione
dell'aga per il periodo anteriore al 1/07/1998;
giurisdizione dell'ago per il periodo successivo al
30/06/1998; rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da Orecchio Aristide, per ottenere, dal Ministero dell'Economia e Finanze e dall'Agenzia delle Entrate del Piemonte - enti presso i quali era transitato provenendo dall'Ente Ferrovie dello Stato nell'ambito della procedura di mobilità di cui alla legge 554/88 - le differenze retributive determinate dal computo, nei compensi maturati, del controvalore economico delle cd concessioni di viaggio, di cui godeva come dipendente delle Ferrovie dello Stato. La Corte territoriale - premesso che le condizioni per il passaggio ad altra amministrazione sono regolate dall'art. 5 comma 2 del DPCM n. 325 del 1998, a norma del quale il personale trasferito conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio, mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza - aderiva alla tesi del primo Giudice, secondo cui dette concessioni non fanno parte del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, trattandosi di biglietti gratuiti o di titoli analoghi che consentono la libera circolazione sui treni, spettanti a richiesta dei dipendenti, dei loro familiari e dei pensionati; inoltre, non essendo mai stato previsto il diritto ad ottenere il *tantundem* in caso di mancata fruizione, non sarebbe possibile stabilire il controvalore economico da mantenere all'atto del trasferimento. Inoltre, esclusa la applicabilità al ricorrente, trasferito il 15 dicembre 1990, del CCNL del 1990/1992 in quanto entrato in vigore dal primo gennaio 1992, nessuna disposizione del precedente CCNL del 1987 regolava le concessioni di viaggio, né le annoverava tra le voci del trattamento economico. Infine con l'art. 8 del decreto del 15 aprile 1987 il Ministero dei Trasporti aveva soppresso l'obbligo dell'Ente Ferrovie al rilascio delle concessioni di viaggio al proprio personale passato ad altre amministrazioni, mantenendo questo diritto solo per i pensionati.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con quattro motivi.

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, mentre il Ministero dell'Economia e Finanze è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 15 delle preleggi, dell'art. 21 legge 210/85, dell'art. 10 comma 15 legge 41/86 e del DM 28.2.86, dell'art. 5 comma 2 DPCM 325/88, dell'art. 2099 cod. civ. dell'art. 27 CCNL 1987/1989 e dell'art. 69 del CCNL 1990/1992. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'affermare che per i dipendenti FS le concessioni di viaggio, già regolate dalla legge 1108/1955, fossero state abolite dalla legge 41/86, che concerneva invece solo la disciplina per i soggetti istituzionali. La materia era invece ormai regolata su base contrattuale in forza della legge di privatizzazione 210/85, il cui art. 7 comprendeva, nel trattamento economico, ogni altro emolumento previsto dalle norme vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto. La perdurante vigenza delle concessioni di viaggio sarebbe confermata dalla contrattazione collettiva successiva 1990/1992, e dal DM 15.4.87 n. 73T.

Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione, avendo la sentenza impugnata confuso tra il beneficio da corrispondere in natura, non più spettante a chi era transitato altrove, e il controvalore delle concessioni di viaggio, garantito dalla disposizione sul mantenimento della retribuzione spettante prima del passaggio.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 5 comma 2 DPCM 325/88, dell'art. 21 legge 210/85, dell'art. 2099 cod. civ. e dell'art. 27 CCNL 1987/1989, per avere la Corte territoriale negato la natura retributiva delle concessioni di viaggio, le quali costituivano retribuzioni in natura e che erano quindi garantite dal citato DPCM.

Con il quarto motivo si reitera la censura di difetto di motivazione, per avere ritenuto non confutate le affermazioni della sentenza di primo grado sul fatto che il rilascio delle concessioni dipendeva da una scelta del dipendente, che ben poteva non

richiederle, senza per questo mantenere il diritto ad alcuna forma di equivalente economico.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si solleva questione di difetto di giurisdizione dell'AGO.

Con il secondo, si denunzia la violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. e dei principi generali in tema di crediti dei pubblici dipendenti, assumendosi che, in assenza di atti interruttivi, dovrebbero in ogni caso essere dichiarati prescritti i crediti antecedenti alla data di proposizione del ricorso.

1. Ancorché il ricorso incidentale condizionato verta sulla giurisdizione, va preliminarmente esaminato il ricorso principale.

E' stato infatti affermato da ultimo (Cass. Sez. U, n. 5456 del 6 marzo 2009) che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito) il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

2. Poiché il ricorso principale è inammissibile e va quindi rigettato, il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.

Nel ricorso principale infatti manca completamente la parte relativa alla sommaria esposizione dei fatti di causa, come prescritto, a pena di inammissibilità, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., giacché al ricorso per cassazione è stata spillata copia del ricorso introduttivo, copia della sentenza di primo grado, copia del ricorso in appello

e copia della sentenza impugnata, cui seguono direttamente i motivi di ricorso, di talché il ricorso medesimo finisce per constare di ben ottantuno pagine.

E' stata già ritenuta la inammissibilità di ricorsi siffatti.

Ed infatti con le sentenze di questa Corte n. 4823 del 27 febbraio 2009, e con l'ordinanza n. 19100 del 22 giugno 2006, si è rilevato che la prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante "spillatura" al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l'immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso.

Si consideri poi che, nel caso in esame, non viene riprodotta narrativa di sorta, né si fa alcun cenno, in ricorso, all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi così rendendo particolarmente indaginosa la stessa individuazione della materia del contendere. Si contraddice così al disposto dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. che, prescrivendo questa parte riassuntiva, è preordinato proprio ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti, con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura. D'altra parte, diversamente opinando, consentendo cioè la mera spillatura al ricorso di tutti gli atti precedenti, verrebbe sostanzialmente privata di ogni effetto la citata norma codicistica.

Pertanto, la parte che, affidando alla redazione di un testo eteronomo l'adempimento di un preciso dovere processuale sopporta integralmente il rischio della inammissibilità.

Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va dichiarato assorbito.

Il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese a favore della parte costituita, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale, dichiarando la giurisdizione dell'AGO. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremila, oltre alle spese liquidate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.

Il consigliere estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi,

17 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista